



Segnalazione degli angoli ciechi nel Comune di Milano Sentenza del Consiglio di Stato

FAI INFORMA 044/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con Sentenza del 26 febbraio u.s., il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Comune di Milano contro il pronunciamento del TAR Lombardia del Novembre scorso, che annullava le delibere adottate dal medesimo Comune sull'obbligo di installazione dei dispositivi di segnalazione degli angoli ciechi sui veicoli a motore destinati al trasporto di persone e al trasporto merci (cat. N2 e N3), ai fini dell'accesso in area B e C.

Il Consiglio ha infatti ritenuto che – a differenza di quanto affermato dal TAR Lombardia – il potere del Sindaco di condizionare l'accesso di determinate tipologie di mezzi in un'area specifica del territorio di competenza, vada incardinato [nell'art.7](#), comma 9 del cds ai sensi del quale *“i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”*. In particolare, si legge nella Sentenza, *“Il divieto imposto dal Comune con i provvedimenti gravati, riguardanti l'accesso e la circolazione in una zona della città, in determinati orari e giorni della settimana e per determinati veicoli costituisce una modalità di istituzione di una zona a traffico limitato ai sensi dell'art. 7 comma 9 del d. lgs. n. 285 del 1992.”*

Il TAR Lombardia, invece, aveva accolto le ragioni dei ricorrenti, secondo i quali il Sindaco non avrebbe potuto imporre l'installazione dei dispositivi in argomento, stante la limitazione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b del cds secondo il quale i sindaci possono *“limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali.”*

Pertanto, salvo diverse comunicazioni del Comune di Milano, tornano ad essere operative le regole previste per l'installazione di questi dispositivi ai fini dell'accesso nelle aree B e C, con le relative tempistiche di seguito riportate:

- dal 1° ottobre 2024 per i veicoli di categoria N2;

- dallo scorso 1° ottobre 2023 per i mezzi di categoria N3 (massa superiore alle 12 ton), fatta salva la possibilità per i proprietari di circolare con detti mezzi in attesa dell'installazione di questi sensori, purché a bordo del veicolo vi sia la documentazione che ne attesti l'acquisto (ordinativo indicante il numero di kit ordinati, marca e modello), e comunque non oltre il 31.12.2024.

Dal 1° Ottobre 2023, è invece operativo – sia per i veicoli N2 che per gli N3 – l'obbligo dell'apposizione degli adesivi di segnalazione degli angoli ciechi.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda comunque alle [FAQ](#) presenti sul sito del Comune.

L'auspicio della scrivente è che il Sindaco riveda questa decisione, tenuto anche conto che un emendamento approvato dalla Commissione trasporti della Camera ha inserito, tra i principi della legge delega, quello che il futuro decreto legislativo dovrà prevedere la *“semplificazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano...l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti deboli della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti”*.